



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI MONTERENZIO

via Olgnano, 1 - 40050 Monterenzio (BO)
Tel. 051/929936_Fax 051/929033 -
peo: boic84800q@istruzione.it
pec: boic84800q@pec.istruzione.it



ESTRATTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO E DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19 ESPERTI ESTERNI, FORNITORI E VISITATORI

MODALITÀ DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

Visitatori e fornitori esterni, esperti esterni

L'accesso è consentito, nel rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità, negli spazi di pertinenza dell'Istituto Scolastico:

- in caso di effettiva necessità, allorché la propria esigenza non sia soddisfacibile attraverso altre modalità di comunicazione (telefono, mail, pec, ecc...);
- previo appuntamento al fine di evitare assembramenti nei locali scolastici e negli spazi destinati all'attesa;
- rispettando la distanza interpersonale di sicurezza;
- indossando una mascherina chirurgica;
- provvedendo all'igienizzazione delle mani;
- assumendo corretti comportamenti igienico-sanitari.

In particolare è VIETATO:

- l'accesso in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali;
- l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che saranno, eventualmente, individuate dalle Autorità Nazionali o regionali;
- permanere all'interno degli spazi di pertinenza dell'Istituto Scolastico, ovvero permanere per il tempo necessario all'espletamento della propria mansione e solo su autorizzazione del Dirigente.

È, inoltre, OBBLIGATORIO garantire tempestiva informazione nel caso in cui, nei 14 giorni successivi all'ingresso, si verificasse una condizione di positività al virus al fine di permettere la necessaria azione di collaborazione con l'autorità sanitaria volta a fornire elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (LOCALI DEDICATI AI DOCENTI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E SNACK, ETC...)

L'accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Occorre garantire ed effettuare la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti di tutti gli ambienti e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, igienizzandole.

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono stati posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, nei vari ambienti e in prossimità degli ingressi sono presenti distributori di gel igienizzante.

Si raccomanda al personale la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

- a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
- c. è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e di altri DPI conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- d. Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
- e. Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività della scuola, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal D.L. 9/2020 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18/2020 (art. 16 c. 1).